

ancora applicata la legge del 1874, in gran parte inapplicabile; e queste terre comunali, se la statistica che conosco è esatta, costituiscono una proprietà di 244,942 ettari.

Vi sono poi le terre comunali coltivate, le quali, secondo una statistica del 1888, danno un reddito di circa 20 milioni. E noti l'onorevole Ferri che non sono certo i beni comunali quelli, che fruttano di più, perchè ordinariamente sono malissimo amministrati. Vede dunque l'onorevole Ferri, vede la Camera che c'è una cospicua quantità di beni, sui quali si potrà, con un metodo razionale, e dopo fatto questo primo esperimento, costituire un dominio collettivo in pro delle popolazioni di piccoli Comuni. Intanto con questa proposta di legge noi affermiamo già un grande principio, un principio, che separa questa legge da tutte le antecedenti relative a questa materia: il principio, cioè, dell'obbligo della collettività per impedire la divisione delle terre. E di questo mi rallegro assai, poichè gli esperimenti fatti tanto per i beni dell'ex principato di Piombino, quanto per i demani del Napoletano, quanto per gli ademprivi di Sardegna, ci danno la certezza che le quotizzazioni in piccole parti non raggiungono altro scopo se non quello di immiserire vieppiù in breve termine le popolazioni.

Non m'intratterò del concetto dell'onorevole Ferri circa la lotta di classe, ed il *bellum omnium contra omnes* dell'Hobbes. Ho ascoltato con attenzione l'onorevole Ferri, ammirandone l'eloquenza sempre splendida e fulgente; ma ho trovato che quanto egli disse intorno alla lotta di classe era più una conferenza che un discorso sopra una proposta di legge. In verità, oggi più che mai era inopportuno parlare di questa lotta di classe, poichè oggi appunto tutte le classi rappresentate in questa Camera portano con questo disegno di legge il loro concorso per ottenere il maggiore benessere dei poveri, per far sì che i proletari diventino possidenti.

Dopo ciò mi permetto di esaminare brevemente gli emendamenti proposti dall'onorevole Ferri.

Poichè desidero soprattutto che la legge raggiunga praticamente il suo fine, se questi emendamenti conducessero a questo scopo, volentieri li accetterei. Ma mi sembra che il primo dei suoi emendamenti si presenti con un carattere d'ingiustizia evidente. L'onore-

vole Ferri vuole che tutti gli abitanti di un Comune siano chiamati a godere dei beni appartenenti ad una collettività.

Or bene, onorevole Ferri, io che conosco in pratica come si son formati questi enti collettivi, domando se sia giusto e pratico che si chiami un'intera popolazione al godimento di terre, le quali costituiscono il patrimonio, il mezzo di esistenza di un villaggio, o di una frazione, o di un gruppo di abitanti, che, trattisi di pochi o di molti, trovano in questi usi civici, in questi domini collettivi l'unico loro mezzo di sussistenza.

No, onorevole Ferri, non è giusto che sian chiamati a godere di questi beni coloro, i quali non vi hanno alcun diritto, quando il concorso di questi renderà forse inutile il godimento per tutti; perchè si comprende bene che una selva, una montagna, un campo, se son sufficienti ad alimentare venti famiglie, diventano affatto insufficienti ad alimentarne cento.

E poi è forse pratico tutto questo? Come potrete voi chiamare gli abitanti del capoluogo del Comune a portare il loro bestiame, il loro lavoro in questi campi, in questi pascoli lontani talora dal capoluogo molte e molte ore di cammino?

Quindi l'emendamento proposto dall'onorevole Ferri non è giusto e non è pratico. Se poi egli intende col suo emendamento che si debba chiamare al godimento di quei beni tutta la popolazione del Comune, o della frazione, che anticamente ne ha goduto, allora esso diventa affatto inutile.

Perchè, o queste servitù corrispondono agli interessi della generalità degli abitanti e sono conservate, o corrispondono all'interesse di poche famiglie, ed allora provvede l'articolo 15 della legge del 1888, che dianzi vi ho ricordato.

Quanto al secondo emendamento, pare a me che esso abbia carattere piuttosto regolamentare.

La legge non vieta punto che tutti gli utenti di qualunque classe, e, se si vuole, anche di qualunque sesso, concorrano alla formazione dello statuto sociale, alla elezione delle cariche sociali. E noti l'onorevole Ferri che qui si stabilisce inoltre un grande principio di garanzia per la popolazione. Si stabilisce che non sia più necessario di ricorrere al ministro dell'agricoltura e commercio, il quale può di suo arbitrio fare e non fare; ma con l'articolo 6 del disegno di legge si dà diritto